

*COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
PROVINCIA DI PORDENONE*

STATUTO COMUNALE

STATUTO COMUNALE

TITOLO I°

ELEMENTI COSTITUTIVI E CARATTERISTICHE DEL COMUNE

ARTICOLO 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Montereale Valcellina – Comune della Repubblica Italiana - è Ente territoriale autonomo, persegue propri fini istituzionali, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. E' titolare di funzioni proprie e conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio della sussidiarietà.
3. Esercita le proprie funzioni nel quadro del regime di autonomia statutaria, normativa organizzativa, amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, nel rispetto dei principi della Costituzione e dello Statuto speciale e delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia.
4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2

FINALITA'

1. Il Comune persegue quali obiettivi fondamentali per garantire la qualità della vita:
 - il diritto alla salute per tutti gli abitanti;
 - il diritto alla sicurezza sociale con particolare riguardo alle categorie svantaggiate promuovendo e partecipando ad iniziative finalizzate a creare opportunità di lavoro e di promozione per le categorie a rischio;
 - la protezione, la tutela ed il sostegno dell'istituto familiare, esaltandone il valore e l'insostituibile funzione;
 - la valorizzazione dell'anziano nella società e la prevenzione al distacco dalla famiglia;
 - la crescita sana ed equilibrata dei giovani nel rispetto delle leggi, dell'etica e della morale, quale risorsa di sviluppo sociale e culturale;
 - la tutela della persona disabile ed emarginata,
 - il diritto alle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle peculiarità di entrambi anche attraverso la promozione di azioni positive che favoriscano il riequilibrio della rappresentanza femminile a tutti i livelli dell'amministrare;
 - l'equilibrio tra lo sviluppo socio-economico e l'ambiente;
 - la promozione dello sviluppo scolastico e culturale della popolazione,

l'incoraggiamento ed il sostegno delle attività storico-artistiche favorendo in particolare le iniziative giovanili e la conservazione delle tradizioni;

- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico ed artistico;
- il sostegno dell'attività sportiva e del tempo libero;
- la predisposizione di idonei strumenti di pronto intervento in caso di calamità naturali o altri eventi straordinari anche potenziando l'apposita struttura di protezione civile;
- l'attuazione di un ordinato assetto e di una equilibrata utilizzazione del territorio, promuovendo e coordinando gli interventi di natura urbanistica ed edilizia;
- lo sviluppo ed il coordinamento delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi;
- lo sviluppo delle attività turistiche;
- il mantenimento e lo sviluppo, anche a mezzo di sovvenzioni finanziarie, delle attività culturali e di spettacolo svolte direttamente od indirettamente;
- la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
- la promozione di una cultura multi-etnica e multirazziale fondata sul rispetto e la valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche;
- la promozione di una cultura di pace fra i popoli e della collaborazione, della solidarietà sociale mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e di informazione;
- la collaborazione culturale con altri Comuni europei per accrescere la consapevolezza di appartenere all'Europa.

2. Il Comune dichiara il proprio territorio "Denuclearizzato".

ARTICOLO 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione
2. I rapporti con gli altri Comuni, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ARTICOLO 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito dal capoluogo Montereale e dalle frazioni di Grizzo, Malnisio e San Leonardo. Sono parte integrante di queste le borgate storicamente riconosciute dalla comunità. (Castelu, Borgo Alzetta, Cao Malnisio, San Rocco)
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 67.89 ed è confinante con i Comuni di Barcis, Andreis, Maniago, Vajont, Vivaro, San Quirino ed Aviano.
3. Il Comune ha sede nell'edificio di Via Ciotti. Possono essere istituiti uffici comunali distaccati nel capoluogo e nelle frazioni.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sala consiliare comunale. Per particolari circostanze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede previa determinazione motivata del Sindaco ed adeguata informazione alla popolazione.
5. La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

ARTICOLO 5

Albo Pretorio

1. E' individuato nella sede municipale apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura

ARTICOLO 6

Stemma, Gonfalone e Cittadinanza onoraria

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Montereale Valcellina"
2. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.04.1955 (Reg.to alla Corte dei Conti il 21.06.1955, reg. n. 5 Presidenza Fog. N. 230 – trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 22.10.1955) così descritti:

STEMMA: Campo di cielo ai tre monti fra i quali scorre un torrente che fluisce sotto un ponte ad arcata, il tutto al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Montereale Valcellina: Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri con il tricolore nazionale frangiati d'argento.....(omissis).....

3. Con determinazione del Sindaco vengono disciplinati l'uso e l'uscita dal territorio comunale del gonfalone e l'eventuale utilizzazione dello stemma da parte di Enti e Associazioni.
4. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a persone enti ed associazioni italiane o straniere, anche non residenti, con propria mozione motivata presentata dal Sindaco o da almeno un quarto dei suoi componenti ed approvata con il voto favorevole dei due terzi.

TITOLO II°

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I°

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 7

CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio è organo di governo del Comune e rappresenta la collettività comunale.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune ne adotta gli atti fondamentali controllandone l'attuazione.
3. Quale organo di indirizzo e controllo, il consiglio comunale si adopera affinché l'azione amministrativa comunale si svolga nel rispetto dei principi di legalità correttezza e buona amministrazione e seguendo criteri di economicità ed efficienza.

ARTICOLO 8

Elezione – Composizione – Durata in carica

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 9

Surrogazione dei Consiglieri Comunali

1. Il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lett. b), numero 3), del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

ARTICOLO 10

Decadenza, rimozione e sospensione dalla carica

1. I Consiglieri comunali che non intervengono per 3 sedute consecutivamente, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvedere con comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990, n. 241, a comunicare l'avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non potrà essere inferiore a 15 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera in via definitiva sulla decadenza.
2. La Legge disciplina le altre cause di decadenza nonché le cause di rimozione e sospensione dalla carica.
3. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza o la rimozione, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

ARTICOLO 11

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale e al Sindaco. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri candidati a Sindaco e per la lista che ha espresso il Sindaco, il Consigliere con la più alta cifra individuale non componente la Giunta.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ARTICOLO 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno Commissioni, composte con criterio proporzionale, che possono essere a carattere permanente, temporaneo o speciale.
2. Sono permanenti le Commissioni alle quali

è

affidata l'attività consultiva e preparatoria inerente a settori di intervento assegnati istituzionalmente al Comune e per i quali viene richiesta ricorrentemente l'adozione di atti ed iniziative. Sono temporanee le Commissioni alle quali è assegnato lo studio preparatorio di problemi inerenti un settore dell'attività amministrativa dell'Ente per un periodo di tempo determinato o fino al raggiungimento di un determinato obiettivo. Sono speciali le Commissioni per lo studio dei singoli problemi specifici a carattere definito.

3. Il Consiglio ne disciplina, con regolamento, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
4. Alle Commissioni è affidato il ruolo di agevolare e snellire i lavori dell'Assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione e alle altre questioni sottoposte al Consiglio. I membri di esse hanno nei relativi lavori il diritto di iniziativa di cui all'art. 43 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
5. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari del Comune e rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, culturali, sportive e ricreative per l'esame di specifici argomenti.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta gli stessi lo richiedano.
7. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni di indagine allo scopo di accertare e chiarire vicende di interesse specifico per l'Amministrazione.

8. Tutte le commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

ARTICOLO 13

Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma dell'art. 29.
2. Il Presidente dirige i dibattiti del Consiglio comunale, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni in conformità al regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Egli presiede la conferenza dei capigruppo.

ARTICOLO 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
2. Le materie assegnate alla competenza del Consiglio sono individuate dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dalle altre Leggi statali e regionali.

ARTICOLO 15

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al

Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

ARTICOLO 16

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio comunale fissando il giorno e l'ora della seduta, nel rispetto dei termini del Regolamento, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni.
2. L'avviso di convocazione con l'Ordine del giorno, è spedito ai singoli Consiglieri nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. La 1^a seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione stessa.
4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni dalla data in cui è pervenuta al protocollo la richiesta da parte di almeno 1/5 dei Consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ARTICOLO 17

Ordine del giorno

1. L'Ordine del giorno è predisposto dal Presidente secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo.
2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo.

ARTICOLO 18

Sessioni consiliari

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo
3. E' straordinaria ogni altra sessione.

ARTICOLO 19

Pubblicità delle sedute e Partecipazione degli Assessori

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
2. Gli Assessori eletti al di fuori del Consiglio comunale non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 20

Diritti dei Consiglieri

1. Ciascun Consigliere ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti approvati dal Consiglio comunale.
2. Ciascun Consigliere ha altresì diritto di intervenire nelle discussioni, nei tempi e con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale stabilisce l'organizzazione dei dibattiti.

ARTICOLO 21

Votazioni

1. Le votazioni sono, di norma, palesi.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi i casi in cui lo Statuto ed il Regolamento del Consiglio comunale prevedono la votazione per appello nominale.
3. Le votazioni sono segrete quando siano prescritte espressamente dalla Legge o dallo Statuto ed in casi in cui il Consiglio deve esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone, con le eccezioni previste dalla Legge.

ARTICOLO 22

Validità' delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti, salve speciali maggioranze previste dalla Legge o dallo Statuto.
2. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri che, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità' della seduta.

ARTICOLO 23

Astensione dei Consiglieri dalle votazioni

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al 4° grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti affini fino al 4° grado.
3. L'obbligo dell'astensione comporta altresì l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione degli affari.
Detto obbligo vige anche nei confronti del Segretario.

ARTICOLO 24 Elezione di persone

1. Quando la Legge o lo Statuto non prevedono maggioranze speciali, nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune risultano eletti colui o coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
2. Le elezioni possono avvenire sulla base di elenchi presentati al Consiglio comunale.
3. Qualora la Legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze, e nella votazione non sia riuscito eletto alcun rappresentante delle stesse, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, colui o coloro della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.
4. Nella proclamazione degli eletti, devono essere indicati a verbale i rappresentanti della minoranza.

ARTICOLO 25 Assistenza alla seduta

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con il compito di stendere il processo verbale della seduta e di rendere pareri tecnici-giuridici su quesiti posti dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri.
2. In caso di assenza od impedimento, il Segretario è sostituito nella sua funzione di verbalizzante da un Consigliere scelto dal Presidente.

ARTICOLO 26 Verbalizzazione delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio comunale è redatto processo verbale con le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, sottoscritto da colui o coloro che hanno presieduto il Consiglio e dal Segretario o da colui che lo sostituisce nel compito di

verbalizzazione.

2. Il Consiglio comunale approva il processo verbale secondo le modalità previste dal Regolamento.

CAPO II°

ARTICOLO 27 La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nella Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza ed efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 28 Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori in numero massimo di 6.
2. N. 2 Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Consiglio tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nonché di comprovata esperienza e competenza. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio con facoltà di presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza, senza diritto di voto.

ARTICOLO 29 Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, favorendo la presenza di ambo i sessi .

2. Il Vice-Sindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del Vice-Sindaco, spetta all'Assessore anziano surrogare il Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Governo e di capo dell'Amministrazione
3. E' Assessore anziano, ad ogni fine di legge e di Statuto, l'assessore che, nell'elenco comunicato al Consiglio comunale segue il Vice-Sindaco. In caso di assenza dell'assessore anziano, per la surroga di quest'ultimo, si segue l'ordine determinato nel citato elenco.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. Gli Assessori competenti in materia urbanistica , edilizia e di LL.PP., devono astenersi dall'esercizio di attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

ARTICOLO 30

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco.

ARTICOLO 31

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale si riunisce con le formalità che essa stessa stabilisce.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e al quale spetta la determinazione dell'ordine del giorno. In caso di assenza del Sindaco, tali competenze sono esercitate dal Vice-Sindaco e in caso di assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. La Giunta Comunale può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.

5. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale con il compito di rendere pereri tecnico-giuridici sui quesiti posti dalla Giunta e di stendere il processo verbale delle deliberazioni assunte nella seduta.
7. Le deliberazioni sono adottate su proposta del Sindaco o di ciascun Assessore ed ogni proposta deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla Legge.
8. Le votazioni sono sempre palesi
9. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità, la proposta s'intende né adottata, né respinta e può essere riproposta.
10. Il Sindaco e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge, con obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta. Tale disposizione si applica anche al Segretario Comunale che viene sostituito nelle funzioni di verbalizzante dall'Assessore scelto dal Presidente.
11. Il processo verbale della seduta è sottoscritto da coloro che hanno svolto la funzione di Presidente e di Segretario.

ARTICOLO 32 **Competenze della Giunta comunale**

1. La Giunta compie gli atti attribuiti agli organi di governo, che non siano riservati dalla Legge al Consiglio , e che non ricadano nelle competenze del Sindaco per legge o per Statuto.

ARTICOLO 33 **Durata in carica della Giunta**

1. La Giunta comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco

CAPO III°

ARTICOLO 34 **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo di governo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco è organo dello Stato preposto all'esercizio di funzioni di interesse statale.
3. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, esercita le funzioni che gli sono attribuite da leggi statali, regionali, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore recante lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla.
5. Il Sindaco presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato e della Regione e di osservare fedelmente i dettati dello Statuto comunale.

ARTICOLO 35 **Deleghe del Sindaco agli Assessori**

1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge e lo Statuto riservano alla sua competenza. Agli Assessori può essere altresì delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.
2. Le deleghe sono conferite per settori organici di materia
3. Le deleghe sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla data del loro conferimento
4. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici delegati a singoli Assessori, assumendoli direttamente.

ARTICOLO 36 **Attribuzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
 - Sovrintende ai servizi di competenza statale
 - Adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di eliminare gravi pericoli per l'incolumità di cittadini
2. Il Sindaco quale organo dell'Amministrazione:
 - Ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, ordinari e amministrativi, come attore e convenuto, con l'autorizzazione della Giunta o delegare la capacità di rappresentare l'Ente in

giudizio al Responsabile del servizio.

- Nell'ambito degli indirizzi generali dell'azione politico-amministrativa approvati dal Consiglio Comunale, promuove e coordina l'attività degli Assessori e vigila, avvalendosi della loro collaborazione, sulle attuazioni delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta.
- Promuovere iniziative per assicurare che gli uffici, servizi, aziende, istituzioni svolgano la propria attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- Impartisce direttive al Segretario Comunale o al Direttore generale – se nominato - perché adotti le misure organizzative idonee a dare attuazione agli indirizzi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta.
- Esprime pareri a Enti ed organi esterni al Comune che la legge non attribuisce alle competenze del Consiglio Comunale, della Giunta e che non siano di competenza del Segretario Comunale o dei responsabili dei servizi
- Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- Conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
- Sottoscrive, quale rappresentante dell'Ente, gli accordi di programma, le convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi, gli atti costitutivi di Unioni e Consorzi
- Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna
- Sovrintende alle funzioni di Polizia Municipale
- Adotta ordinanze ordinarie
- Rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie
- Emette i provvedimenti in materia di occupazioni temporanee ed espropri
- Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali
- Adotta tutti gli atti che la legge assegna alla sua competenza e ogni altro provvedimento non collegiale che la legge e lo Statuto non abbia attribuito alla competenza del segretario Comunale o dei responsabili di servizio.

CAPO IV°

RAPPORTI DEL CONSIGLIO CON IL SINDACO E LA GIUNTA

ARTICOLO 37

Presentazione e formazione della Giunta e Linee programmatiche

1. Il Sindaco, nella 1ª seduta del Consiglio comunale, comunica i nominativi dei componenti della Giunta comunale.
2. Entro 20 giorni dalla proclamazione del Consiglio comunale, il Sindaco sentita la Giunta, presenta all'Organo consiliare il documento recante le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire alla definizione delle Linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di apposito emendamento, con le modalità indicate dal regolamento Consiglio comunale.
4. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, ed in uno con gli adempimenti di cui all'art. 193 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali Linee, da parte del Sindaco e della Giunta.
5. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le Linee programmatiche, sulla base delle intervenute esigenze.

ARTICOLO 38

Mozione di Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia con le modalità previste dal T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. La mozione è depositata presso la segreteria che provvedere alla notifica al Sindaco, agli Assessori e ai Capi-Gruppo consiliari entro le 24 ore successive
3. Nell'ordine del giorno contenente la mozione di sfiducia non possono essere inseriti altri oggetti.

ARTICOLO 39

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.
2. Le dimissioni del Sindaco possono essere comunicate verbalmente al Consiglio Comunale o essere presentate per iscritto. In questo ultimo caso la data delle stesse, ad ogni effetto di legge, è quella dell'acquisizione del relativo atto al protocollo del Comune.

ARTICOLO 40

Cessazione dalla carica del Sindaco

1. La cessazione del Sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, comporta la decadenza della Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale che rimangono in carica fino alle nuove elezioni.

ARTICOLO 41

Dimissioni o cessazione carica Assessori

1. Le dimissioni, la revoca, o la cessazione dall'ufficio per altra causa di uno o più Assessori, nonché la sostituzione degli stessi sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

TITOLO III

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ARTICOLO 42

Principi generali

1. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del Comune si ispira a criteri di autonomia, di produttività, di funzionalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di professionalità e responsabilità
2. Le scelte organizzative garantiscono le separazioni fra la funzione di indirizzo e controllo e la funzione gestionale.
3. Il Comune promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale.

ARTICOLO 43

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
2. Spetta alla Giunta Comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare secondo dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti tra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, nonché definire la dotazione organica e i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.
3. Per conseguire i fini della efficienza amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi:
 - Organizzazione del lavoro per progetti obiettivi e programmi
 - Individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti
 - Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione fra gli uffici

ARTICOLO 44

Responsabili degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio o dei servizi il soggetto posto a capo di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.
2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, sulla base dell'attività di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta

3. Nell'esercizio delle funzioni gestionali, i responsabili dei servizi adottano tutti gli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Essi sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficiente gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi affidati.

ARTICOLO 45

Incarichi di responsabili dei servizi e di alta specializzazione

1. L'attribuzione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici spetta al Sindaco
2. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire
3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da coprire.

ARTICOLO 46

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le convenzioni per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:
 - La durata che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma amministrativo
 - I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico
 - La natura privatistica del rapporto
 - La possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati

ARTICOLO 47

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate a quella di Montereale Valcellina raggiungano i 15.000 abitanti
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e

unitaria dei servizi tra i Comuni interessati

3. Il Direttore Generale deve essere scelto fra soggetti aventi specifica e documentata esperienza nonché approfondita conoscenza della gestione degli Enti Pubblici
4. Il Direttore generale resta in carica per la durata del mandato del Sindaco, salvo revoca previa motivata delibera della Giunta Comunale.
5. Oltre ai compiti assegnati dalla legge, spetta al Direttore Generale lo svolgimento delle funzioni di impulso e di controllo sulle attività necessarie alla realizzazione del programma di governo, di coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi.
6. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, fissando il relativo compenso nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 48

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, il cui "status" giuridico ed economico viene disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo del comparto.
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco
3. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge
4. Il Segretario comunale :
 - Svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
 - Sovrintende lo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione
 - Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
 - Esercita ogni altra funzione attribuita dallo Stato o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco

TITOLO IV

CAPO I

SERVIZI

ARTICOLO 49

Forme di gestione dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia quando le caratteristiche del servizio rendono opportuna una gestione attuata direttamente dall'Ente. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi

- in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti
- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale
 - d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite e partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura dei servizi da erogare
2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti

ARTICOLO 50

La costituzione di aziende ed istituzioni

1. Il Comune di Montereale Valcellina può promuovere la costituzione di aziende speciali e istituzioni con delibera motivata del Consiglio comunale, quando non si ravvisano le condizioni per la gestione dei servizi pubblici nelle altre forme di cui al precedente articolo 51.
2. All'approvazione dello statuto delle aziende speciali il Consiglio comunale deve provvedere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo statuto dell'azienda speciale prevede la copertura da parte del Consiglio Comunale degli eventuali costi sociali non coperti con i mezzi dell'azienda.

ARTICOLO 51

Gli organi dell'azienda speciale

1. Organi dell'azienda sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente ed è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno e nel rispetto dei termini di cui all'art. 42 comma 2 lettera m) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Presidente è nominato con votazione separata prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione. Per l'elezione a Presidente il candidato nella prima votazione dovrà riportare il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio; nella seconda eventuale votazione da tenersi nella stessa seduta, dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
4. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà nella stessa seduta con voto limitato ad un candidato

ARTICOLO 52

La revoca degli amministratori delle aziende

1. Il Consiglio comunale procede alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione delle aziende con atto motivato per gravi violazioni o negligenze.
2. La mozione deve contenere l'indicazione dei candidati alla sostituzione.
3. La votazione si svolge per appello nominale; per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei Componenti assegnati al Consiglio.

ARTICOLO 53

I compiti ed i principi gestionali delle istituzioni

1. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione delle istituzioni ne determina a maggioranza assoluta dei componenti compiti e finalità e le forme di finanziamento.
2. Con regolamento destinato a trovare applicazione nei confronti di tutte le istituzioni ed approvato a maggioranza assoluta dei Componenti assegnati, il Consiglio comunale determina i propri poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione; individua gli atti fondamentali dell'istituzione stabilisce le norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'istituzione

ARTICOLO 54

Gli organi delle istituzioni

1. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente ed è nominato dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno e nel rispetto dei termini di cui all'art. 42 comma 2 lettera m) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
3. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione sono eletti secondo le modalità previste dall'art. 51.
4. Per la revoca degli Amministratori delle Istituzioni si applica il precedente articolo 52.

ARTICOLO 55

La nomina dei direttori

1. Il Direttore dell'azienda speciale è nominato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda, che può prevedere la figura del vicedirettore.
2. Il Direttore dell'istituzione è nominato secondo le modalità previste dal regolamento del personale del Comune.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 56

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Enti presenti sul territorio, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere

ARTICOLO 57

La collaborazione con la Comunità Montana

1. E' individuato nella Comunità Montana di appartenenza l'Ente che esprime gli interessi del Comune di Montereale Valcellina quale Comune Montano.
2. Il Comune attua forme di cooperazione con la Comunità Montana in tutti i settori dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 58

Unione di Comuni

1. Il Comune di Montereale Valcellina promuove l'Unione con i Comuni contermini per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio mediante l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni.
2. Il Consiglio Comunale approva l'atto costitutivo dell'Unione unitamente allo statuto a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

TITOLO V

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ARTICOLO 59

Finanza e contabilità

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alle leggi.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva in materia di imposte, tasse e tariffe.
3. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio. I relativi beni sono registrati in appositi inventari.
4. Il Comune ha un proprio Regolamento di Contabilità per la disciplina della materia non soggetta a riserva di legge.

ARTICOLO 60

Programmazione finanziaria

1. Nell'ambito dei principi del nuovo ordinamento finanziario e contabili fissati dalle leggi, il Comune individua quale strumento essenziale, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, la programmazione pluriennale, fondata sulla certezza delle risorse finanziarie proprie e trasferite.
2. L'esercizio della potestà impositiva autonoma, nell'ambito della legislazione tributaria vigente, concorre alla definizione di risorse certe per l'azione amministrativa comunale.

ARTICOLO 61

Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale, entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità, pareggio economico finanziario.

ARTICOLO 62

Rendiconto

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

ARTICOLO 63

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
2. Il controllo di gestione deve permettere di accertare periodicamente:
 - a) la congruità dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi
 - b) gli scostamenti dai risultati attesi, individuandone le cause e le eventuali responsabilità, nonché gli eventuali interventi correttivi da porre in atto
 - c) le risorse impiegate e gli interventi effettuati

ARTICOLO 64

Funzioni del revisore del conto

1. Il revisore del conto esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto, dal regolamento, in autonomia e con la diligenza di mandatario.
2. Il revisore, in sede di esame del conto consuntivo, redige la relazione di accompagnamento
3. Il revisore del conto collabora con gli uffici ai fini del controllo di gestione.

ARTICOLO 65

Poteri e indennità del revisore del conto

1. Il revisore del conto può presentare al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che lo stesso ritenga utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune e di presenziare alla seduta del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale nella quale vengono esaminati i principali documenti del Comune, rendendo i pareri di competenza.
3. Al revisore del conto spetta una indennità nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. Il compenso viene stabilito con la stessa delibera di nomina.

ARTICOLO 66

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende il complesso delle operazioni

legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzata alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori, nonché agli adempimenti connessi previsti dalla legge, stabiliti dal regolamento comunale o da norme pattizie.

ARTICOLO 67

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. L'attività negoziale del Comune è disciplinata da appositi regolamenti.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RAPPORTI CON LA COMUNITA' LOCALE

ARTICOLO 68

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Agli stessi fini riconosce l'informazione ai cittadini quale condizione per assicurare l'effettiva partecipazione alla vita sociale e politica

ARTICOLO 69

Consultazioni

1. Il Comune promuove assemblee di frazione per dibattere questioni di rilevante interesse collettivo.
2. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alle consultazioni degli interessati direttamente mediante questionari, sondaggi e indagini conoscitive della Giunta Comunale o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie o ricorrendo ad altre forme.
3. Il comma 2 non si applica ai procedimenti tributari e a procedimenti per i quali la legge o lo statuto prevedono apposite forme di consultazione.

ARTICOLO 70

Rapporti fra Comune e associazioni

1. Il Comune assicura il sostegno con appositi interventi e contributi e mediante l'accesso alle strutture di sua proprietà, alle Associazioni e alle organizzazioni nei diversi campi, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti.
2. Il Comune può stipulare con associazioni, organizzazioni di volontariato, convenzioni per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati.

ARTICOLO 71

Ammissione di istanze – petizioni – proposte

1. Le istanze, le proposte e le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal Sindaco all'organo competente per la materia al loro esame.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale rispondono alle istanze, alle petizioni e alle proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione.
3. il Consiglio Comunale esamina le istanze, le petizioni e le proposte di propria competenza non oltre il termine di 90 giorni.

ARTICOLO 72

Accesso agli atti amministrativi

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al principio dell'imparzialità e della trasparenza.
2. L'informazione sugli atti del Comune è assicurata a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal Regolamento.
3. Con apposita normativa viene regolamentato il diritto di accesso agli atti amministrativi.

ARTICOLO 73 **Procedimento**

1. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento:
 - Il termine entro il quale esso deve concludersi
 - I criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria, del responsabile del procedimento e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale
 - Le forme di pubblicità del procedimento
 - I criteri, le forme e i tempi relativi alla comunicazione ai soggetti interessati previste dalla legge
 - Le modalità d'intervento nel procedimento di soggetti interessati
 - I termini per l'acquisizione di pareri previsti dai regolamenti comunali

CAPO II° **REFERENDUM ED AZIONI POPOLARI**

ARTICOLO 74 **Referendum**

1. L'indizione dei referendum sulle materie di competenza istituzionale dell'amministrazione e riguardanti gli interessi dell'intero Comune può essere richiesta:
 - Dal Consiglio Comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti
 - Dal 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno della richiesta
2. I quesiti referendari debbono soddisfare i principi della chiarezza, semplicità,

- omogeneità e univocità
3. Non sono ammissibili a consultazione referendaria i quesiti riferiti a:
 - Bilanci e tariffe
 - Attività amministrative di mera esecuzione di norme statali e regionali
 - Interventi diretti a limitare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione
 - Oggetti già sottoposti a referendum se non sia trascorso almeno 1 anno dall'ultima consultazione referendaria
 4. Il referendum è valido se alla consultazione ha preso parte la maggioranza degli aventi diritto

Art. 75

REGOLAMENTO REFERENDUM

1. Con regolamento sono disciplinati la costituzione e la composizione delle commissioni, le modalità di presentazione della richiesta, la raccolta delle firme degli elettori, l'ammissibilità dei quesiti, i tempi e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, le forme per la validità delle consultazioni e i suoi effetti.

ARTICOLO 76

Azioni popolari

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 77

La modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica al presente Statuto devono essere deliberate con le modalità prescritte dall'art. 6 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
2. La deliberazione di abrogazione integrale del presente Statuto può essere assunta solo contestualmente all'adozione del testo del nuovo Statuto; l'abrogazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

ARTICOLO 78
Abrogazione di norme regolamentari

1. Lo Statuto abroga tutte le norme regolamentari del Comune non compatibili.

ARTICOLO 79
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il Presente Statuto, dopo il controllo di legittimità da parte del competente organo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio comunale.
3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la certificazione della data di entrata in vigore e dell'avvenuta esecuzione delle forme di pubblicità di cui al primo comma.
4. Il Sindaco invia lo Statuto, con le certificazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.